Sent. n. /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 78843 del registro di segreteria, promosso in riassunzione dal Procuratore regionale del Lazio nei confronti di:

X X, nato a --- il --/--/---- e residente in --- (--) alla Via --- nr. -- – c.f. *omissis* -, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Prof. Valerio Tallini, dall'Avv. Alessandra Manca Bitti e dall'Avv. Daniele Cicinelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Avv. Prof. Valerio Tallini in Via Luigi Luciani n. 1, Roma;

Visto l'atto di intervento di Roma Capitale, rappresentata dall'Avv. Enrico Maggiore;

Visto che l'odierno convenuto è stato citato, in riassunzione, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società, già citata in giudizio quale gestore di una struttura alberghiera in Roma, ---, fallita e cancellata dal registro della CCIA di --- in data 25-11----, per il risarcimento del danno causato al Comune di Roma capitale per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno per gli anni ////-////, per la somma pari ad euro 497.522,29;

Vista la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato presentata dal convenuto, unitamente alla memoria di costituzione in riassunzione, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice della giustizia contabile", mediante il pagamento di euro 99.504,46, somma pari al 20% della domanda attorea;

Visto il Decreto di questa Sezione n.9/2026;

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessandra Giannotti, il giudice relatore Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, per la Procura il V.P.R. nella persona della dott. Claudio Mori,

nessuno presente per il convenuto e per l’amministrazione interveniente;

FATTO

1. Con atto di citazione in riassunzione notificato al convenuto in data 27.02.2026, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione giurisdizionale, il sig. X X, in qualità di amministratore unico della società ---, in relazione ad ipotesi di asserita responsabilità per danno erariale, per omesso riversamento del contributo di soggiorno previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riscosso per il periodo ////-//// e quindi per il risarcimento del danno causato al Comune, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Roma Capitale, a titolo di dolo, della somma pari ad euro 497.522,29 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, e le spese del giudizio.

2. Va premesso che, con atto di citazione notificato in data 11.05.2021, la Procura Regionale

citava in giudizio la società --- (gestore della struttura alberghiera denominata --- nel periodo ////-////) e X X quale amministratore unico, con poteri di effettivo maneggio di denaro, e legale rappresentante pro tempore *della* società ---, in solido con la società --- dichiarata fallita in data in data 2 luglio ---- con sentenza nr. --- del Tribunale di ---, in persona del curatore fallimentare pro tempore, onde accertare la responsabilità erariale dei medesimi e, per l'effetto, richiedeva che venissero condannati al pagamento in favore del Comune di Roma dell'importo complessivo euro 592.068,00 corrispondente alle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno oltre interessi e costi per il periodo dal ---- al ----. In ossequio all'ordinanza n. 268/2021 di questa Sezione, l'amministrazione capitolina (nota Prot. --/----/------- del 04/03/----) rappresentava che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro 1.536.783, il gestore sig. X X, sia personalmente sia con l'ausilio dei propri familiari, aveva provveduto a riversare parte dell'importo dovuto e che quindi il debito complessivo totale residuo ammontava ad euro 497.522,29.

3. Con sentenza n.---/---- di questa Sezione era stata denegata la giurisdizione, ma in sede di impugnazione la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti con sentenza n.--/---- ha accolto l'appello della Procura e, affermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di imposta di soggiorno, ha rinviato al primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello. Il Giudice dell'appello ha ritenuto altresì che l'attribuzione della qualifica giuridica di responsabile di imposta non risulta incompatibile con la permanenza di un rapporto di servizio tra l'amministrazione e il gestore, sul quale gravano obblighi di riscossione, nei riguardi del soggetto passivo del tributo, e di conseguente riversamento del denaro nelle casse dell'Ente locale.

4. Con memoria difensiva, si è costituito nel giudizio in riassunzione il convenuto X.

4.1. In primis, pur ritenendo di non dover alcuna somma, il convenuto ha formulato ex art. 130, co. 1, C.G.C. "richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il

pagamento di euro 99.504,46, somma pari al 20% della domanda. Ha precisato difatti di aver già fatto fronte ad oltre il 50% dell'esposizione debitoria corrispondendo personalmente al Comune la somma di euro 525.000.

4.2. Il convenuto ha rilevato nel merito che, pur permanendo la giurisdizione per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* ex art. 13 c.g.c., la Procura non ha tenuto conto dell'intervenuta modifica normativa; che la giurisprudenza si sta orientando per ritenere che il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori della struttura alberghiera, oramai responsabili di imposta, non sia più configurabile quale danno erariale. Ha eccepito comunque la prescrizione delle somme relative agli anni ---- e ----, anche in base alla legge 1/2026, non risultando atti interruttivi nei propri confronti, visto che l'ingiunzione di pagamento n.---/---- è stata notificata esclusivamente alla società già fallita e, all'epoca della notifica, il convenuto non rivestiva più il ruolo di legale rappresentante pro tempore della società.

4.3. Ha evidenziato che l'atto di citazione è inammissibile, non avendo la Procura esposto alcuna considerazione sull'elemento soggettivo, qualificato doloso solo nell'atto in riassunzione, e sul nesso di causalità.

4.4. Ha confutato la sussistenza l'elemento soggettivo del dolo, come acclarato in sede penale nei propri riguardi (sentenza penale del ---- che lo ha assolto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato). E ha sostenuto come non sia configurabile il doloso arricchimento, non essendo socio, ed in ragione dei dati delle dichiarazioni dei redditi degli anni in contestazione. Al riguardo, ha fatto presente che in qualità di amministratore unico ha sempre accantonato e provveduto a contabilizzare nei bilanci in maniera regolare tutti i corrispettivi incassati a titolo di contributo di soggiorno e trasmesso al Comune di Roma il riepilogo riportante il totale del debito maturato nel trimestre precedente, anche se dall'esame dei documenti questo giudice ha appurato che nei bilanci allegati alle memorie difensive risultano debiti per contributo di soggiorno da versare al Comune solo nei bilanci ---- e ----. Il

convenuto ha concluso sottolineando che non sono seguiti i relativi versamenti se non in parte, facendo ricorso a risparmi proprio e a quelli dei familiari. Infine, ha sottolineato che non è più contestato il danno in solido e non è possibile quindi l'azione di regresso.

5. Il Comune di Roma, già intervenuto nel giudizio di primo grado ed in appello, ha depositato memorie nel giudizio in riassunzione, affermando, a sostegno delle ragioni della Procura attrice, che, già al momento dell'incasso del contributo di soggiorno, il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, e che anche in capo al Sig. X va riconosciuta la qualifica di agente contabile, avendo agito in qualità di amministratore unico della società --- cui sono direttamente imputabili le relative responsabilità per l'omesso versamento integrale delle imposte riscosse.

6. Con l'istanza di rito abbreviato proposta unitamente alla memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016

n. 174 “Codice della giustizia contabile”, il convenuto ha chiesto la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di euro 99.504,46, somma pari al 20% della domanda attorea. Il Pubblico Ministero ha reso parere negativo “stante la sussistenza, nel caso di specie, del doloso arricchimento del danneggiante”.

7. Con il decreto n. -/---- questa Sezione ha accolto l’istanza, disponendo un termine per il pagamento e rinviando alla Camera di consiglio odierna per la verifica dell’attestazione di pagamento e della quietanza.

8. La Sezione, nell’odierna Camera di consiglio, preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato dal convenuto, nei termini e nella misura stabiliti nel citato decreto, e verificato il deposito della quietanza della Ragioneria Generale – Divisione Entrate I Direzione - Entrate Tributarie e Riscossioni U.O. Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Tributarie Servizio Gestione Contributo di Soggiorno del Comune di Roma Capitale, deve dunque procedere alla definizione del giudizio.

DIRITTO

1. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda un'ipotesi di responsabilità amministrativa azionata in riassunzione nei confronti del convenuto, come generalizzato in epigrafe, per il danno cagionato al Comune di Roma Capitale per l'omesso versamento del contributo di soggiorno, asseritamente riscosso nel periodo dal ---- a ---- di gestione della struttura ricettiva, in qualità di amministratore unico della società ---, fallita e cancellata dal registro delle imprese dal ----.

2. Come noto, la materia è stata interessata da modifiche normative, in particolare ai sensi dell'art. 180, comma 3 del DL 34/2020 che ha aggiunto, all'art. 4 del d.lgs. 23/2011, il comma 1-ter che espressamente qualifica il gestore della struttura ricettiva come "responsabile d'imposta", novella applicabile anche al periodo precedente alla entrata in vigore della citata norma, in ragione del disposto di cui al decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, nello specifico ad opera dell'art. 5-quinquies, comma 1.

3. Pur considerando di non poter dare continuità all'orientamento giurisprudenziale sin qui seguito

da questa Sezione in casi analoghi, in ordine alla sussistenza del difetto di giurisdizione, e dati per decisi e sussistenti la giurisdizione ed il rapporto di servizio che ne costituisce proprio il sugello ermeneutico fondante, il Collegio ha accolto l'istanza di rito abbreviato e verificato l'intervenuto pagamento al Comune di Roma Capitale.

4. L'accoglimento dell'istanza è motivato dalla circostanza che non sussiste il doloso arricchimento del convenuto, che avrebbe impedito la definizione con rito abbreviato. Al riguardo, nel caso di specie, il requirente non ha dato prova che il X, quale --- della società gestore della struttura alberghiera, si sia personalmente arricchito a seguito della vicenda in esame, dal momento che il requisito in questione va valutato in relazione agli eventuali effetti favorevoli che il comportamento contestato ha avuto sul patrimonio del singolo soggetto convenuto e non della società. Inoltre, la somma offerta è stata ritenuta congrua anche in considerazione del fatto che, prima del giudizio, il convenuto ha già versato al Comune per la vicenda in esame considerevoli somme attingendo a risorse proprie e familiari.

5. Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio deve pronunciare sentenza non impugnabile, quale esito del rito speciale previsto dall'art. 130 c.g.c..

Ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio ed in linea con i consolidati approdi giurisprudenziali (cfr. Corte conti, Sezione III giurisdizionale centrale d'appello sent.104/2018, sez. Lombardia sent. 142/2018 e n. 93/2018; sez. Sardegna sent. n. 120/2017; sez. Lazio n. 234/2019 e n. 128/2021 e n.24/2022), occorre premettere che non si versa in una ipotesi di cessazione della materia del contendere, né in una ipotesi di estinzione, ma che è necessario un provvedimento di merito, quale modalità di "definizione alternativa del giudizio". Quanto sopra va tenuto presente per la statuizione sulle spese, in applicazione dello specifico dettato normativo, di cui all'art 130, comma 8 c.g.c..

6. Ciò premesso e considerato, il Collegio, accertato l'avvenuto pagamento della somma di euro 99.504,46, dichiara definito il giudizio.

7. Per il regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito

abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice, che tiene conto di molteplici elementi, nella specie lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza (nell'odierna fattispecie solo in sede di riassunzione a carico della sola persona fisica), l'entità della somma, il comportamento processuale del convenuto, anche in seguito alla determinazione della somma da versare, quali l'immediato versamento della stessa.

La valutazione dei predetti elementi ai fini del regolamento delle spese di giudizio induce la Sezione a porre le spese a carico del convenuto, disponendo la condanna al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.78843 del registro di Segreteria, promosso in riassunzione ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

accertato l’avvenuto pagamento, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, della somma di euro 99.504,46 (novantanovemilacinquecentoquattro//46), come determinata con decreto n. -/---- assunto nella Camera di consiglio del 25 giugno 2026,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell’art. 130, comma 8 del Codice di giustizia contabile e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto X X, in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro

diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Cosi`deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Alessandra Sanguigni — Antonio Ciaramella

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente